


N. 04496/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 06945/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6945 del 2014, proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

*contro*

Federazione Lavoratori della Conoscenza (Cgil), rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Americo e Filippo Aiello, con domicilio eletto presso Francesco (Studio Aiello) Americo in Roma, via Cosseria, n. 2

*per la riforma dell' ordinanza cautelare del t.a.r. del veneto,  
sezione i, n. 340/2014*

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Lavoratori della Conoscenza (Cgil);

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Ferrante e l'avvocato Aiello

Considerato che gli argomenti in rito e in merito cui il Ministero appellante affida le proprie difese (con particolare riguardo alla questione della legittimazione attiva della Federazione appellata) devono essere meglio valutati in sede di merito;

Considerato che, nondimeno, appare insussistente il requisito del *periculum in mora*, non avendo il Ministero appellante allegato pregiudizi effettivamente gravi ed irreparabili connessi all'esecuzione della pronuncia appellata;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 6945/2014).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)